



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

DISCIPLINARE
DELLA FIERA DEL
BEATO ANGELO CARLETTI

Approvato con Deliberazione G.C. n. 34 del 07/03/2024

Sommario

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA FIERA	3
Art. 2 - AREA FIERISTICA.....	3
Art. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI.....	4
Art. 4 - COMPETENZE.....	4
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE.....	5
Art. 6 - TIPOLOGIA DI POSTEGGI E CANONE	5
Art. 7 - ORARI.....	6
Art. 8 - OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI E ALTRI PARTECIPANTI.....	6
Art. 9 - DIVIETI PER GLI ESPOSITORI E ALTRI PARTECIPANTI.....	7
Art. 10 - PUBBLICITÀ	7
Art. 11 - RESPONSABILITÀ	7
Art. 12 - SANZIONI.....	8
Art. 13 - NORME FINALI	8

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLA FIERA

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per la partecipazione alla Fiera del Beato Angelo Carletti (d'ora in poi Fiera), manifestazione fieristica di antica tradizione, riavviata a partire dal 1933 e formalmente istituita con Delibera C.C. n. 16 del 28/02/2000.
2. La Fiera, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 31 del 28/11/2008, si connota come "mostra mercato", in quanto manifestazione fieristica tradizionalmente limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperta al pubblico e diretta alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.
3. La Fiera si pone come finalità principale la promozione e l'incentivazione del comparto zootecnico, agricolo e agro-alimentare e dei settori a questi collegati attraverso l'esposizione dei principali risultati di produzione, nella quale l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità preminente di promozione.
4. L'evento intende inoltre promuovere il territorio, attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali anche mediante dibattiti sullo sviluppo agrario e la cultura contadina, le attività agro-silvo-pastorali del territorio in accordo con altri Enti Locali ed Associazioni di categoria, eventi di intrattenimento correlati agli ambiti sopra citati.
5. La Fiera ha periodicità annuale e il suo svolgimento è fissato nell'ultimo mercoledì del mese di agosto, fatte salve eventuali modifiche stabilite in sede di programmazione delle diverse forme di commercio su area pubblica. Eventuali variazioni di data, per fatti imprevisi e/o imprevedibili o emergenziali, devono essere assunte di norma, entro la data del 01 agosto dell'anno di riferimento, con atto dell'organo esecutivo, in modo da non recare pregiudizio all'organizzazione dell'evento.

Art. 2 - AREA FIERISTICA

1. L'area fieristica, per quanto attiene ai soli fini della redazione del piano di sicurezza della manifestazione, comprende l'area di stretto svolgimento della Fiera del Beato Angelo Carletti e l'area di svolgimento del mercato ultra-mensile, istituito con Deliberazione programmatica n. 18, approvata dal Consiglio Comunale il 02/04/2002.
2. L'area di svolgimento della Fiera è il Parco del Mauriziano, un'area verde pubblica della città di Chivasso, delimitata ad est da via Foglizzo, ad ovest da via Settimo e a nord dalla linea ferroviaria Torino-Milano. La dimensione dell'area è di circa 39.000 mq. Le caratteristiche del parco e l'assenza di strutture e fabbricati, consentono di variare sia la posizione sia il numero di espositori in relazione al numero di manifestazioni di interesse che pervengono ogni anno dagli operatori invitati.
3. È data facoltà alla Giunta Comunale di individuare, per ogni edizione, e almeno quattro mesi prima dello svolgimento della manifestazione, l'ampiezza delle aree oggetto della Fiera nel rispetto della sicurezza pubblica, del pubblico interesse e per la buona riuscita della manifestazione.
4. In caso di maltempo improvviso, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, il Parco del Mauriziano può essere interdetto al pubblico e agli espositori.
5. Eventuale modifica del luogo di svolgimento della Fiera, dovrà essere approvato con atto deliberativo della Giunta comunale, previa valutazione di compatibilità tecnica dei luoghi in termini di dimensionamento, accessibilità, sicurezza pubblica ecc.
6. L'area del mercato, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2002, è individuata sulla Via Berruti, nel tratto compreso tra Via Foglizzo e Via Paleologi, in zona limitrofa al varco di ingresso principale del parco del Mauriziano. Il mercato, nato come ideale collegamento tra il centro città e la nuova collocazione della Fiera nel Parco del Mauriziano, è

disciplinato dalla normativa regionale e comunale in materia di commercio su aree pubbliche e la sua eventuale soppressione non pregiudica il regolare svolgimento della Fiera.

Art. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI

1. La partecipazione alla Fiera è soggetta ad invito da parte dell'Amministrazione comunale, senza istituire alcuna formale anzianità di presenza da parte dei partecipanti.
2. Per rispondere alle finalità espresse nell'art. 1, alla Fiera, possono essere invitati:
 - aziende che producono o commercializzano attrezzature inerenti alla zootecnia, all'agricoltura e al giardinaggio
 - imprenditori agricoli, singoli o associati
 - artigiani del cibo e delle tipicità alimentari locali
 - allevatori di bestiame e di animali da cortile
 - maneggi e scuole di equitazione
 - produttori amatoriali di sementi, essenze arboree e floricole
 - gli organismi rappresentativi delle categorie interessate
 - associazioni con sede a Chivasso a carattere apartitico e apolitico
 - enti e amministrazioni pubbliche
3. In un'ottica di ulteriore animazione della manifestazione, attraverso l'offerta di servizi e/o laboratori, possono essere presenti nell'area fieristica associazioni, gruppi, enti e privati cittadini o altri soggetti indicati dall'Amministrazione comunale nel proprio atto di indirizzo.
4. Per gli animali presenti in Fiera, devono essere rispettate le norme vigenti in materia di benessere animale, in particolare gli animali non devono essere esposti a situazioni che possano provocare stress, paura, sofferenza o dolore agli stessi. In Fiera non possono essere presenti commercianti di animali da compagnia.
5. Possono essere presenti al massimo due esponenti di "espressioni artistiche di strada", con la possibilità di raccogliere offerte libere (offerta a cappello). Qualora le manifestazioni di interesse eccedano questo numero, i partecipanti saranno scelti tramite rotazione.
6. Possono essere presenti fino a tre attività di somministrazione cibo e bevande. Tali operatori sono individuati tramite bando annuale. Tra i criteri per formare la graduatoria, costituisce titolo di priorità l'offerta di cibi e prodotti tipici locali o legati alla tradizione contadina della nostra regione.

Art. 4 - COMPETENZE

1. La Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo, indica obiettivi operativi, azioni e servizi che intende realizzare nella Fiera annuale.
2. All'Ufficio SUAP – Attività economiche, in sinergia con l'assessorato all'agricoltura e con l'assessorato al commercio, fiere e mercati, compete:
 - la gestione amministrativa delle manifestazioni di interesse trasmesse dagli espositori, e/o operatori commerciali di cui all'art 3 e della mostra zootecnica;
 - la gestione operativa della dislocazione di espositori e servizi vari nell'area fieristica, con la redazione del layout definitivo e la predisposizione del piano di sicurezza ed emergenza, redatto di norma dal Dirigente/P.O. competente. A seguito della redazione del predetto documento, eventuali modifiche dello stesso non possono avere luogo, né possono essere posizionati/inseriti fuori dall'area individuata per la Fiera eventuali ulteriori espositori. All'avvio della Fiera, è data facoltà, per la tutela della sicurezza pubblica, eliminare e/o modificare quei posteggi in cui è resa impossibile e con evidenti difficoltà la collocazione della merce espositiva.
 - la predisposizione degli impegni di spesa per servizi e/o eventi necessari per il buon andamento della Fiera e per animare ulteriormente la giornata;

- la predisposizione del logo/locandina tipizzato per l'evento o l'individuazione del soggetto incaricato per l'elaborazione del logo.
3. Al Servizio Staff del Sindaco ovvero al Servizio Comunicazione del Comune, in sinergia con l'Ufficio SUAP – Attività Economiche, spetta l'attività promozionale dell'evento mediante mezzi digitali, cartacei, televisivi e/o radiofonici.
 4. La riscossione del canone onnicomprensivo degli espositori, di cui al successivo art. 6, sono in capo alla Ditta Concessionaria.
 5. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dai soggetti individuati dalla Legge 689/81.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

1. **Entro il 31 marzo di ogni anno**, il Servizio SUAP – Attività Economiche, inoltra la lettera di invito a presentare una manifestazione di interesse, agli operatori/espositori di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
2. La partecipazione alla Fiera è subordinata alla presentazione di apposita manifestazione di interesse, che deve essere fatta pervenire all'indirizzo PEC del Comune di Chivasso **entro il 31 maggio** e secondo il modello di domanda predisposto dal Servizio competente. Oltre tale termine le domande di ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alle disponibilità degli spazi ancora disponibili e a insindacabile giudizio del Servizio SUAP – Attività Economiche.
3. La domanda deve contenere, oltre ai dati generali relativi all'impresa o associazione/Ente, la tipologia di posteggio prescelto tra quelli indicati o la richiesta di una diversa superficie debitamente motivata.
4. L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione del posteggio/stallo, avverranno compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi. Le domande di ammissione non potranno contenere né riserve, né condizioni di sorta.

Art. 6 - TIPOLOGIA DI POSTEGGI E CANONE

1. Vista la conformazione dell'area espositiva, le dimensioni degli stalli possono corrispondere al seguente elenco (fronte x profondità):

-	posteggio m	5	x	3	=	mq	15
-	posteggio m	5	x	6	=	mq	30
-	posteggio m	10	x	3	=	mq	30
-	posteggio m	10	x	6	=	mq	60
-	posteggio m	10	x	12	=	mq	120
-	posteggio m	15	x	12	=	mq	180
-	area somministrazione cibo			=	max mq 400 cad.		
2. In subordine alle sopracitate dimensioni, per richieste di superfici espositive di diversa configurazione, adeguatamente motivate e compatibilmente con l'allestimento dell'evento fieristico nella sua totalità, potranno essere prese in esame richieste per posteggi di dimensioni alternative, per le quali potrà essere concordata una sistemazione logistica e una conformazione diversa da quelle in precedenza menzionate, mantenendo costante la superficie complessiva del posteggio scelto.
3. L'importo del canone onnicomprensivo per la partecipazione alla Fiera è approvato annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale sulla determinazione delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici.
4. Sono esclusi dal pagamento del canone onnicomprensivo i posteggi assegnati alle Associazioni di categoria degli agricoltori, agli allevatori/espositori di bestiame e animali in genere, alle

associazioni con sede legale o sede operativa in Chivasso, alle amministrazioni comunali del territorio, alla C.R.I., nonché le aree individuate dalla Giunta comunale e adibite a dimostrazioni e/o laboratori e aventi caratteristiche di animazione e promozione del territorio chivassese o valorizzazione del tema annuale della Fiera.

5. Gli automezzi di servizio degli espositori non possono essere mantenuti in area fieristica, ma devono essere collocati nei parcheggi riservati. Eventuali deroghe possono essere prese in considerazione per gli espositori del settore alimentare.
6. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dal Servizio SUAP – Attività Economiche, in considerazione dell'interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori ed è comunicata agli espositori entro fine luglio, tramite l'invio a mezzo PEC della relativa planimetria.
7. L'eventuale allaccio alla rete elettrica potrà essere concesso prioritariamente agli espositori che trattano generi alimentari, compatibilmente con la disponibilità dell'attuale rete distributiva dell'energia elettrica presente nell'area fieristica. L'utilizzo della stessa sarà consentito unicamente con prese, cavi e/o utensili in regola con le vigenti norme di sicurezza, senza arrecare intralcio, ingombro e pregiudizio alla circolazione pedonale. Per l'allaccio è richiesto un contributo forfettario, la cui misura sarà conglobata nel relativo canone onnicomprensivo, approvato annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale sulla determinazione delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici.
8. Il pagamento del canone onnicomprensivo deve avvenire prima dell'evento fieristico. Il mancato pagamento e/o eventuali pendenze relative alle edizioni precedenti costituiscono motivo ostativo alla partecipazione alla Fiera. La mancata partecipazione degli espositori all'evento, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non comporta la restituzione del canone, ad eccezione di eventuali rinunce comunicate a mezzo PEC entro il 10 agosto.

Art. 7 - ORARI

1. L'orario di inizio e di conclusione della Fiera e di conseguenza le fasce orarie di ingresso e uscita degli espositori dall'area fieristica, saranno stabiliti annualmente e comunicati insieme all'invito a presentare manifestazione di interesse a partecipare.
2. Gli operatori con i posteggi assegnati sono tenuti ad occupare la piazzola ed allestire il banco o la merce in esposizione entro e non oltre 30 minuti dall'inizio dell'evento fieristico (inteso come orario di apertura al pubblico), termine entro il quale i mezzi degli espositori dovranno abbandonare l'area fieristica. È consentito iniziare l'allestimento dei posteggi assegnati il giorno antecedente la Fiera, secondo orari e modalità comunicate dai Servizi SUAP – Attività Economiche.
3. L'ingresso all'area fiera avviene mediante i percorsi carrabili individuati all'interno del Parco. Per ragioni di sicurezza è fatto divieto a qualsivoglia mezzo, ad esclusione dei mezzi di soccorso o delle autorità di pubblica sicurezza, di transitare lungo i percorsi carrabili durante l'orario di svolgimento della fiera.

Art. 8 - OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. Tutti gli espositori e gli operatori economici partecipanti alla Fiera devono:
 - a) prendere visione del numero, della posizione e dimensione del posteggio nei giorni precedenti la Fiera;
 - b) provvedere a propria cura alle operazioni di carico e scarico della merce, adottando gli accorgimenti necessari in modo da non arrecare disturbo agli altri espositori e rispondendo di eventuali danni a persone, beni pubblici e privati in genere;
 - c) occupare esclusivamente il posteggio o l'area assegnata;

- d) mantenere puliti i propri banchi, le attrezzature e il posteggio. Al termine della Fiera i rifiuti prodotti devono essere raccolti in modo differenziato a seconda della tipologia (organico, legno, materiale plastico, carta, vetro, ecc.) e depositati negli appositi contenitori se esistenti, asportati con mezzi propri oppure lasciati sul posto racchiusi in appositi sacchi a perdere;
 - e) rispettare gli orari della Fiera;
 - f) adottare tutte le misure previste dal Comune per garantire la sicurezza degli operatori e dei visitatori;
 - g) attenersi alle prescrizioni riportate nella comunicazione di assegnazione posteggi, alle disposizioni contenute nel presente regolamento e a tutte le altre disposizioni che il Comune o gli addetti alla vigilanza riterranno opportuno adottare per una migliore funzionalità, organizzazione e riuscita della Fiera.
2. Le ditte che espongono, vendono e/o somministrano prodotti alimentari devono osservare le norme di autocontrollo previsti dalla normativa generale e rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti.
 3. L'esposizione degli animali deve sempre rispettare le normative vigenti in materia di salute e benessere animale e tutte le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario competente per territorio.
 4. Alle associazioni presenti alla manifestazione sono consentite raccolte spontanee di offerte, anche a fronte della cessione di prodotti, manufatti e gadget, nel rispetto della normativa fiscale in materia.

Art. 9 - DIVIETI PER GLI ESPOSITORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. Agli espositori e operatori economici è vietato:
 - a) scambiare i posteggi assegnati senza la preventiva autorizzazione del Servizio SUAP - Attività Economiche;
 - b) transitare con qualsiasi automezzo lungo i percorsi carrabili del parco fino all'orario di conclusione della Fiera;
 - c) ingombrare ed ostacolare gli accessi all'area, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza;
 - d) porre in atto azioni tali da turbare la sicurezza, l'ordine e la regolarità della Fiera;
 - e) insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli arredi urbani, il verde presente all'interno dell'area parco Mauriziano e qualsiasi altro bene di pubblica utilità;
 - f) effettuare qualsiasi allacciamento agli impianti elettrici, idraulici, ecc. senza la preventiva autorizzazione del Servizio SUAP – Attività Economiche;
 - g) disturbare o infastidire gli altri espositori e visitatori della Fiera con schiamazzi, grida, altoparlanti, musica, generatori di corrente, motori accesi, ecc.

Art. 10 - PUBBLICITÀ

1. Gli espositori possono collocare - esclusivamente all'interno del proprio stand - pubblicità visiva fino ad un massimo di 5 mq. È in ogni caso vietato collocare pubblicità al di fuori del proprio stand.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

1. Il posteggio assegnato non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di apertura al pubblico della Fiera.
2. Con l'utilizzo del posteggio l'espositore assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, manlevando totalmente il Comune da ogni responsabilità. L'Amministrazione Comunale, gli addetti alla vigilanza o gli addetti ai lavori per la buona

riuscita della Fiera, sono sollevati da ogni responsabilità per furti, incendi, danni o altre calamità che si dovessero verificare nel corso della manifestazione fieristica, per ragioni non imputabili al Comune stesso.

3. È responsabilità di ogni espositore lasciare l'area nelle condizioni in cui è stata concessa dal Comune e adottare le misure ritenute opportune per la protezione della propria merce in esposizione.

Art. 12 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Disciplinare della Fiera del Beato Angelo Carletti sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ad esclusione di quanto sotto specificato:
 - a. Da € 50,00 ad € 300,00 per la violazione delle previsioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere b), c) e g), nonché quelle di cui all'art. 9 comma 1 lettera g)
 - b. Da € 75,00 ad € 450,00 per la violazione di quanto previsto all'art. 8 comma 1 lettere d), e) e f) e all'art. 9 comma 1 lettera a), b) c), d), e) e f).
2. In caso di recidiva, il soggetto è escluso dalla partecipazione alla Fiera per due anni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una o più violazioni al presente regolamento, non necessariamente la stessa, nel corso di due edizioni della Fiera, anche non consecutive, qualora non si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 13 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di legge e di regolamento in materia di commercio, fiere e igiene.